

CONTRATTO
P.A.S. 002/ACU/2024
CIG B25A2D2962

INDICE

CONTRATTO	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’APPALTO	4
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 5 – IMPORTO COMPLESSIVO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI 7	
ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA	8
ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO 9	
ARTICOLO 9 – PENALI.....	11
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 11 – RECESSO DAL CONTRATTO	13
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE.....	13
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO.....	14
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO	14
ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	15
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO	16
ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO.....	16
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI.....	16
ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 24 – PRIVACY.....	20
ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO.....	20
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI.....	20

CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del direttore Acquisti, dott. Vincenzo Pergola, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta la procura notarile del 24 ottobre 2022, atto repertorio n. 1327 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “ASIA”);

E

KIDEA Srl (codice fiscale e P.Iva 05877181213) con sede legale in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 53, 80134, in persona del legale rappresentante, Raffaele Guarino C.F. GRNRFL73M11F839Y, domiciliato presso la sede della società (di seguito denominato “Appaltatore”);

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che con decisione a contrarre del Direttore Acquisti di ASIA n. 113 del 4 luglio 2024 (a tanto autorizzato giusta la procura notarile del 24 ottobre 2022, atto repertorio n. 1327), è stata approvata l'indizione della procedura aperta sottosoglia comunitaria per l'affidamento dei servizi integrati di comunicazione per la raccolta differenziata della durata di 24 mesi;
- 3) che in esecuzione della suddetta determina a contrarre, con bando trasmesso alla BDNCP in data 4 luglio 2024, ASIA ha indetto la procedura telematica aperta, denominata P.A.S. 002/ACU/2024, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche Codice) finalizzata all'affidamento dei servizi integrati di comunicazione per la raccolta differenziata della durata di 24 mesi; da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente Kidea Srl che ha ottenuto il punteggio totale di 85,90/100 e un ribasso unico percentuale del 20% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale pari a Euro 137.600,00 oltre IVA, relativo al servizio di 24 mesi;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- 6) che il concorrente Kidea Srl ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla *lex* di gara;
- 7) che, pertanto, la Stazione Appaltante, con determina del Direttore Acquisti del 4 febbraio 2024, n. 12 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta sottosoglia denominata PAS 002/ACU/2024 al sopra menzionato concorrente;

- 8) che l'Appaltatore che sottoscrive il presente contratto ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto e relativi allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- 9) che l'Appaltatore ha prodotto le polizze per la stipula del presente contratto;
- 10) che in ossequio a quanto prescritto nel paragrafo 9 del disciplinare di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di avere la disponibilità di una sede operativa nel territorio del Comune di Napoli, producendo, altresì, idonea documentazione a comprova. La disponibilità della sede operativa deve essere assicurata per tutta la durata dell'appalto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- c) Offerta Economica dell'Appaltatore.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente contratto, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante**: ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore**: la società Kidea Srl come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Contratto**: il presente atto, comprensivo di tutti i documenti innanzi richiamati, concluso tra ASIA Napoli SpA, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- e) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende l'ing. Raffaele Fontana.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata nella Città di Napoli, in conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, nel CSA e relativi allegati, nonché in tutti gli atti innanzi richiamati.

I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con l'emissione di appositi ordini di servizio.

2.2 La Stazione Appaltante invia l'ordine di servizio, a mezzo posta elettronica, all'Appaltatore che provvederà ad eseguirlo entro i termini e con le modalità previste dallo stesso.

2.3 La stipula del presente contratto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ordini di servizio che possono essere emessi nel periodo di durata del contratto. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno all'emissione

degli ordini di servizio in esecuzione del presente contratto ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla emissione degli ordini di servizio e le quantità indicate nella Tabella 2 del disciplinare di gara devono intendersi non vincolanti;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di accettare gli ordini di servizio e di eseguire il servizio oggetto dei medesimi durante il periodo di efficacia del presente contratto;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente contratto qualora la Stazione Appaltante non esaurisca l'importo massimo del contratto.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio secondo le modalità operative stabilite dal CSA e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto;
- b) ad eseguire il servizio con propri mezzi e proprio personale, adeguato in numero e per esperienza e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- c) a sviluppare un'identità mediatica ed una campagna di comunicazione coordinata nel tempo, che risulti funzionale alla trasmissione e alla diffusione dei messaggi sulla raccolta differenziata;
- d) ad effettuare l'attività di elaborazione grafica e creativa delle campagne di comunicazione secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'appaltatore;
- e) ad effettuare l'attività di sviluppo e coordinamento delle campagne di comunicazione secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'appaltatore;
- f) a mantenere, per tutta la durata del contratto, la disponibilità di una sede operativa nel territorio del Comune di Napoli;
- g) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, uno spazio in cloud in cui saranno archiviati gli elaborati secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- h) a mettere a disposizione il gruppo di lavoro secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- i) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L. di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi di legge;
- j) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- k) a consentire al R.U.P. e agli eventuali incaricati della Stazione Appaltante di eseguire le verifiche di conformità del servizio in base a quanto previsto dal CSA e dal contratto;
- l) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- m) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- n) a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- o) a segnalare ad *horas*, al R.U.P. ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- p) a non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;
- q) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- r) a designare un referente dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, al quale il RUP deve rivolgersi nel corso della durata dello stesso;
- s) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigenza del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- t) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro e di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) a garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal CSA e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- c) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con

particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 ed art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c..

3.3 L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

3.4 L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione del servizio.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 L'avvio delle prestazioni dedotte in contratto deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'All. II.14 del Codice.

ARTICOLO 5 – IMPORTO COMPLESSIVO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 ASIA corrisponde all'Appaltatore l'importo contrattuale complessivo di Euro 137.600,00, oltre Iva.

5.2 Il contratto viene stipulato a misura applicando il ribasso del 20% offerto da Kidea Srl ai prezzi di seguito indicati:

ID	Descrizione	Elaborati stimati	Prezzo unitario
P1	Grafiche digitali in alta definizione per il sito (banner, slider, sfondi, etc.)	60	Euro/cad. 60,00
P2	Grafiche digitali per il sito e la app (icone, loghi, etc.)	60	Euro/cad. 60,00
P3	Video grafiche animate da venti secondi, di accompagnamento ed illustrazione a post o stories	20	Euro/cad. 240,00
P4	Video grafiche animate da trenta secondi, di accompagnamento ed illustrazione a post o stories	50	Euro/cad. 270,00
P5	Materiali cartacei da stampa (volantini, opuscoli, fascicoli, adesivi, locandine, manifesti, etc.)	250	Euro/faccata/pagina 75,00
P6	Affissioni tipo pensiline bus per un periodo di 14 giorni	100	Euro/pensilina 70,00
P7	Sponsorizzazione social	a richiesta	Euro/visualizzazione 0,0060

5.2 I prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

I prezzi unitari restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.3 A partire dal 13° mese dalla data di stipula del presente contratto, i corrispettivi unitari di cui all'art. 5.1 potranno essere oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, in base l'*indice delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco) – retribuzione oraria e per dipendente – indice della retribuzione contrattuale oraria – J – servizi di informazione e comunicazione – totale dipendenti al netto dei dirigenti*, rilevato dall'ISTAT. In particolare si considererà la variazione percentuale del suddetto indice tra il mese di stipula del contratto e quello disponibile alla data di presentazione dell'istanza di revisione.

In particolare il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data di presentazione dell'istanza, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando all'eccedenza rispetto al 5% della variazione dei prezzi contrattuali, l'ottanta per cento (80%) della variazione dell'indice di riferimento.

La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento, provvederà all'aggiornamento dei prezzi oggetto di revisione limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla data di presentazione dell'istanza. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. La revisione potrà essere effettuata un'unica volta nel corso dell'anno.

ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente contratto ha una durata di 24 mesi dall'avvio delle prestazioni risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

6.2 Alla Stazione Appaltante è consentito, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 7.1 Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
- 7.2 Il Responsabile del Progetto impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto.
- 7.3 Il Responsabile del Progetto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il Responsabile del Progetto può avvalersi anche di personale di ASIA.
- 7.4 Il Responsabile del Progetto dà avvio all'esecuzione del servizio fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie delle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore;
- 7.5 In sede di avvio del servizio l'Appaltatore dovrà recarsi nei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio in oggetto al fine di approntare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.
- 7.6 Il Responsabile del Progetto effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.
- 7.7 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 114 del Codice e all'art.31 dell'allegato II.14.

ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

8.1 Acconti

Il Responsabile del Progetto provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza, deve trasmettere, al Responsabile del Progetto, la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti nel mese precedente, con indicazione del numero e della tipologia. Il Responsabile del Progetto entro 20 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione da parte dell'Appaltatore emette lo stato di avanzamento del servizio con cui attesta la regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, dei servizi espletati. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo/acconto da liquidare in ragione degli interventi eseguiti nel mese di riferimento e viene utilizzato per l'emissione del certificato di pagamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva

dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per il conseguente pagamento. L'Appaltatore emettere la fattura al momento dell'emissione del certificato di pagamento.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

L'Appaltatore comunica tempestivamente al RUP l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati. Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il RUP deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione dei servizi che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

8.3 Verifica di conformità dei servizi

La verifica di conformità del contratto è effettuata, ai sensi dal RUP ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione dei servizi e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione degli stessi. La verifica di conformità è demandata al Responsabile del Progetto. Ferma restando la facoltà di chiedere ulteriore documentazione, il RUP, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, sulla base dei seguenti documenti procede alla verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate;

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

8.5 Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal RUP a conclusione dei servizi da verificare contiene tutti i dati previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 e in particolare definisce l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico di

quest'ultimo per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo. Il RUP, emesso il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (ultimo mese di durata) ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice.

8.4 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti del contratto sono effettuati nei termini di legge. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 - bis, del d. lgs. 36/2023. Il pagamento della rata di saldo del contratto viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d. lgs. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC e del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello split payment. Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637, ed essere inviate in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del C.I.G. dell'appalto. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali di seguito dettagliate:

- a) Euro 100,00 per ogni giorno ritardo nella restituzione degli elaborati come da tabella al punto 3.2 del CSA;
- b) Euro 0,10 per ogni visualizzazione in meno sui social a seguito di sponsorizzazione rispetto all'obiettivo dichiarato;
- c) Euro 100,00 per ogni singola affissione mancante per campagna rispetto al pianificato;
- d) Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei riepiloghi.

9.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione del contratto qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

9.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante qualora ritenga non accoglibile le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

9.4 L'appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 cod. civ., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

9.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati oltre il termine di 24 ore rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma predisposto da ASIA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- e) qualora venga accertata la violazione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- g) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- h) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dell'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- i) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- j) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- k) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- m) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- n) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite

mediante ordini di servizio dal RUP;

- o) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- p) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante;
- q) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

- 10.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti.

ARTICOLO 11 – RECESSO DAL CONTRATTO

- 11.1 Al contratto si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

- 12.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP e approvata dalla Stazione Appaltante.
- 12.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 12.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

- 13.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 53 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 2159866 rilasciata da Revo Insurance SpA per un importo pari a euro 6.880,00.
- 13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

- 13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n. 753689541, stipulata con Allianz S.p.A. che garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.
- 14.2 Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
- 14.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

- 15.1 L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non voler subappaltare.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

- 16.1 L'appaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto e per tutta la sua durata.
- 16.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 16.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 17.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.
- 17.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.
- 17.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.
- 17.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore ha comunicato il seguente codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: [REDACTED], presso BPER BANCA S.P.A, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso Sig. RAFFAELE GUARINO [REDACTED] codice fiscale GRNRFL73M11F839Y.
- Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.
- 18.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.
- 18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate al servizio oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

- 18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO

- 19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 19.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

- 20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in epigrafe indica.
- Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.
- 20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

- 20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 20.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

- 22.1 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito.
- L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "*Protocollo di legalità*" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito

riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento

ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

"

Clausola n. 12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziarie; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/ subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

- 22.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla

responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

- 22.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. L'Appaltatore si è, altresì, impegnato a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 23.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 – PRIVACY

- 24.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO

- 25.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:
- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
 - b) Offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - c) Offerta economica dell'Appaltatore.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI

- 26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
- 26.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
- 26.3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le

parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

26.4 Oltre a quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto ed appalti pubblici, e, in particolare: codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023; Codice civile; d. lgs. 81/2008; normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”); d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale).

26.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

26.6 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

ASIA Napoli SpA

Vincenzo Pergola

Firmato digitalmente da

VINCENZO PERGOLA

CN = VINCENZO PERGOLA
SerialNumber =
TINIT-PRGVCN74E15F839K
C = IT

L’Appaltatore

Raffaele Guarino

Firmato digitalmente da

RAFFAELE GUARINO

CN = RAFFAELE GUARINO
C = IT